

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 157/CSA- RIUNIONE DELL'8 GIUGNO 2018

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

I. RICORSO DELL'A.S.D. PONSACCO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA, DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 400,00**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO/REAL FORTE QUERCETA DEL 13.5.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 14.5.2018)

Con ricorso del 23.5.2018 la A.S.D. Ponsacco proponeva reclamo avverso le sanzioni della squalifica del campo di gioco per 1 gara effettiva, da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e dell'ammenda di € 400,00 inflitte alla reclamante a seguito gara Ponsacco/Real Forte Querceta del 13.5.2018 (delibera del Giudice sportivo presso dipartimento interregionale – Com. Uff. n. 144 del 14.5.2018)

A sostegno del ricorso la reclamante sosteneva che il Giudice sportivo era incorso in un travisamento dei fatti in quanto dai referti dell'arbitro e del commissario di campo non poteva in alcun modo desumersi che il gruppo di tifosi (circa una cinquantina) fossero entrati all'interno dell'impianto sportivo. Ed infatti – sosteneva la reclamante – l'arbitro aveva indicato, nel referto, come i tifosi in questione si fossero posizionati dietro le panchine ma fuori del recinto di giuoco, mentre il commissario di campo aveva indicato che il gruppo di tifosi era riuscito ad entrare dalla parte opposta alla tribuna centrale dietro le panchine delle due squadre. Aggiungeva poi che l'impianto era stato presidiato sia dalle forze dell'ordine presenti e che la società Ponsacco aveva adottato tutte le misure idonee a rispettare l'obbligo di giocare a porte chiuse.

Il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

La Corte ritiene che le doglianze esposte in ricorso debbano essere valutate anche alla luce della particolare situazione del campo di gioco.

Si trattava nella specie di un campo sportivo di proprietà privata delimitato da una recinzione con rete molto prossima al campo di gioco. Ora dallo stesso referto arbitrale emerge che il gruppo di tifosi non si era collocato nelle tribune e non aveva pertanto violato l'obbligo di giocare a porte chiuse installandosi nella parte appositamente predisposta per la collocazione del pubblico.

Si tratta allora di valutare se la collocazione dei tifosi nella parte opposta alle tribune ma fuori del recinto di gioco e dietro le panchine possa ritenersi come attività che ha concretamente realizzato la violazione dell'obbligo delle "porte chiuse".

Anche sulla base dell'audizione dell'arbitro sentito durante la udienza di deliberazione si può giungere alla conclusione opposta a quella fatta propria dal Giudice sportivo.

Infatti è emerso che i tifosi erano sì collocati in corrispondenza delle panchine, o meglio alle spalle, ma si trovavano fuori dalla rete di recinzione e dunque certamente fuori dal recinto di giuoco e, in ultima analisi fuori del campo. Nella parte esterna si poteva infatti accedere inoltrandosi nel terreno sterrato circostante, terreno che non era protetto né recintato ed al quale, pertanto, poteva accedersi liberamente, sia pure con difficoltà. Ma si trattava di una zona che in alcun modo poteva ritenersi sotto l'influenza del controllo di accesso ad opera della società con la conseguenza che a quest'ultima nessun addebito poteva essere mosso. È da ritenere, pertanto, che la diversa

conclusione cui è giunto il Giudice sportivo sia da ricollegare alla circostanza che il referto arbitrale, pur indicando la presenza di tifosi fuori dal recinto, non precisava che i tifosi stessi erano in realtà collocati fuori dalla rete.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ponsacco di Ponsacco (Pisa) annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniela Morgante, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 5 GARE EFFETTIVE, DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUMEZZANE S.P.A./CISERANO DEL 20.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 149 del 21.5.2018)

Con reclamo tempestivamente proposto, la A.C. Lumezzane ha impugnato le decisioni con le quali il Giudice Sportivo ha inflitto:

a) la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco per 5 gare effettive da disputarsi a porte chiuse e in campo neutro;

b) ammenda di € 5.000,00 alla società.

La Società reclamante, attraverso la memoria difensiva, prende atto della gravità dei fatti riportati nel supplemento del rapporto arbitrale e, in particolare, riporta l’ammissione di responsabilità del Presidente della Società, Sig. Renzo Cavagna, che non era mai stato formalmente riconosciuto durante i fatti antiregolamentari narrati nel procedimento disciplinare di cui al presente reclamo. Infatti il Presidente della società ricorrente riconosce di essere entrato nello spogliatoio riservato al Direttore di gara e di aver inveito pesantemente nei confronti dello stesso, chiedendo conseguentemente a questa Corte una riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Il contenuto dei referti del Direttore di gara, degli assistenti e del Commissario di campo fornisce prova incontrovertibile del reale svolgimento dei fatti e della loro natura.

Questa Corte osserva, tuttavia, che quanto affermato dal Presidente della reclamante nel libello introduttivo costituisce un contegno processuale collaborativo valutabile ai sensi dell’art. 24 del C.G.S.. Difatti, il soggetto la cui condotta, unitamente ad altre, ha determinato l’irrogazione delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo non era stato identificato se non genericamente come Presidente della società. Pertanto, l’ammissione di responsabilità di cui si è detto, oltre ad assumere una positiva valenza sua propria, consente di identificare il soggetto in questione, con la conseguenza che questa Corte ritiene equo operare una riduzione delle sanzioni come da dispositivo. Alla luce di quanto emerso, la Corte ritiene, altresì, necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale perché accerti la posizione disciplinare del Presidente del Lumezzane, Sig. Cavagna Renzo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane (Brescia) riduce le sanzioni della squalifica del campo a 4 gare effettive, da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e l’ammenda a € 4.000,00.

Trasmette alla Procura Federale perché accerti la posizione disciplinare del Presidente del Lumezzane Sig. Cavagna Renzo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE ANNONI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL TUTTO IL 30.11.2018 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE S.P.A./CISERANO DEL 20.5.2018
(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 149 del 21.5.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Annoni Federico la sanzione della squalifica fino al 30.11.2018 per avere, come da referto arbitrale: *“a gioco fermo spinto con entrambe le mani il Direttore di gara facendolo indietreggiare di qualche passo. Successivamente si avvicinava al medesimo e gli poggiava la testa sul naso spingendolo e facendolo nuovamente indietreggiare”*, nel corso della partita Lumezzane Spa/Ciserana del 20.05.2018 (Com. Uff. n. 149 del 21.05.2018).

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo il calciatore, confermando i fatti, ma obiettando, in sintesi e richiamando precedenti giurisprudenziali, che la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto al suo comportamento, non violento ma, al più, gravemente antisportivo, essendosi il tutto svolto in pochi secondi, non avendo egli arrecato pregiudizio né pericolo al direttore di gara, avendo comunque abbandonato il campo senza ulteriori intemperanze né proteste, essendo inoltre avvenuto l'episodio in un contesto di concitazione sportiva e in una partita dal clima “infuocato”.

Il reclamo è fondato in quanto, ferma la sostanziale conferma da parte del ricorrente dei fatti così come descritti nel rapporto arbitrale e ripresi dal Giudice sportivo e ferma la gravità dei medesimi, deve condividersi con il ricorrente che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sia eccessiva rispetto al suo comportamento, in effetti non violento, per quanto gravemente antisportivo, ma verosimilmente istintivo, in quanto svoltosi in pochi secondi e poi seguito da un allontanamento composto dal campo di gioco, probabilmente influenzato dal contesto di concitazione sportiva nell'ambito di una partita contrassegnata da un clima molto teso, sia in campo che nel pubblico, anche nel dopopartita, tanto da aver comportato, oltre all'intervento delle forze dell'ordine, anche l'applicazione di sanzioni alla società ospitante.

Appare pertanto congruo ridurre la sanzione alla squalifica sino al 31 ottobre 2018.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Annoni Federico riduce la sanzione della squalifica fino a 31.10.2018.

Dispone restituirsi a tasa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 13 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini